

## P.E.C. (Piano Esecutivo Convenzionato)

### Aree residenziali di nuovo impianto (05 RN 09)

Le presenti Norme di Attuazione definiscono i parametri a cui attenersi nell'attuazione del P.E.C. in oggetto.

L'area normata nel presente articolo è sita in un contesto insediamento abitativo urbano di recente edificazione con le relative aree annesse, edificato e urbanizzato parzialmente, la cui edificazione non comporta dotazioni infrastrutturali specifiche.

La destinazione d'uso prevista è quella residenziale.

Sono ammesse destinazioni relative a pertinenze funzionali della residenza quali: autorimesse private al servizio degli alloggi, depositi per attrezzi agricoli, laboratori di casa, impianti privati per il gioco e lo sport, ecc.

L'edificazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti indici:

a - densità fondiaria: 0,84 mc/mq;

b - rapporto di copertura: 40%;

c - numero massimo piani fuori terra: 3;

d - altezza massima di edificazione fuori terra: m. 10,00;

e - distanze tra fabbricati: in aderenza o a m. 10,00 tra fronti finestrate;

f - distanze dai confini del lotto non inferiore a m. 5,00 ove non in aderenza;

g - distanze dalla strada m. 6,00.

È ammessa la costruzione a confine o a cavallo del confine, all'interno dell'area, quando intervenga vincolo legale tra i confinanti che sancisca l'impegno a costruire su progetto unitario, formante oggetto di unico permesso di costruire; sono altresì ammesse distanze dai confini inferiori a quelle stabilite al precedente punto a condizione che intervenga vincolo legale tra i confinanti che sancisca l'impegno ad osservare comunque le distanze tra fabbricati e a non creare nuovi frontespizi ciechi.

È ammessa l'edificazione di edifici abitativi unifamiliari o plurifamiliari.

È ammessa la monetizzazione degli standard non ceduti in loco.